



SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 7771 DEL 01/10/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B D. LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO TOPDRESSING MANTO ERBOSO - CONVERSIONE MACROTERMA/MICROTERMA - STADIO COMUNALE "ARMANDO PICCHI" CIG B8705BCD82 CPV 77310000-6

IL DIRIGENTE

Considerato che il Comune di Livorno ha in gestione diretta lo stadio Comunale "A. Picchi";

Considerato che la manutenzione del manto erboso dell'impianto in oggetto, demandata ai tecnici comunali incaricati e avente carattere periodico e ordinario, comporta, tra le varie operazioni agronomiche previste, l'operazione di topdressing, rientrante nei lavori di manutenzione dell'impianto, la quale è di fondamentale importanza sia per quanto riguarda il mantenimento del manto erboso e delle sue naturali proprietà agronomiche, sia per il livellamento della superficie di gioco e per favorire il corretto drenaggio della stessa;

Appurato che, secondo il parere tecnico acquisito con protocollo n. 41893/2025 in data 25/03/2025 (allegato non costituente parte integrante), si rende necessario articolare le attività di sabbiatura in fasi successive e programmate, in coerenza con i passaggi stagionali critici connessi al processo di sostituzione delle specie erbacee nella fase di conversione da microterma a macroterma e viceversa, poiché tali attività rappresentano una pratica tecnica determinante per il successo agronomico e funzionale dell'intera conversione;

Considerato altresì che, essendo già stato eseguito un primo intervento (rif. determinazione n. 4004/2025) in concomitanza con la conversione del campo da essenza microterma a essenza macroterma, si ravvisa l'opportunità di procedere con un ulteriore intervento di sabbiatura in occasione della successiva conversione da macroterma a microterma, al fine di garantire la migliore resa agronomica del manto erboso e l'ottimale funzionalità drenante dello stesso in relazione al mutato andamento stagionale, nonché di favorire le operazioni di trasemina del Loietto, destinato a costituire il tappeto erboso microtermo;

Considerato che, trattandosi di interventi specifici su un campo di calcio, devono essere eseguiti con materiali idonei a un utilizzo sportivo;

Valutato altresì che, pur disponendo delle attrezzature necessarie per l'esecuzione in autonomia dei singoli passaggi di sabbiatura, non risulta al momento possibile procedere direttamente alla movimentazione della sabbiatrice, in quanto tale operazione richiede personale specificamente formato, attualmente non previsto nell'organico comunale; pertanto, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, l'Ente ha ritenuto opportuno avvalersi temporaneamente di soluzioni esterne, riservandosi di sviluppare successivamente tali professionalità al proprio interno; tale risoluzione è intesa nell'ottica di ottimizzare l'efficienza e il risultato dell'agire dell'Amministrazione su l'impianto, in coerenza con i principi generali che ne guidano l'operato;

Appurato che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

Acquisito, pertanto, con il sopracitato protocollo n. 41893/2025 del 25/03/2025, il parere dei tecnici operanti sull'impianto in merito alla qualità delle sementi da impiegare, dal quale, essendo richiesto un successivo trattamento, emerge la necessità che lo stesso venga effettuato dalla ditta GALARDINI SPORT, in quanto, al fine di garantire l'efficacia del risultato, risulta opportuno utilizzare i medesimi prodotti e le medesime procedure già adottate nella precedente operazione di sabbiatura, così da ridurre i passaggi e gli interventi correttivi, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità propri dell'azione amministrativa;

Ritenuto pertanto di interpellare l'operatore economico GALARDINI SPORT DI FEDI MARIELLA, con sede legale in Via Toscana - 51100 Pistoia (PT), P. IVA 01147460479, che ha provveduto a trasmettere, entro i termini fissati, i seguenti documenti:

- preventivo (allegato parte integrante), relativo a n. due interventi di topdressing con sabbia silicea lavata di fiume, certificata USGA e idonea per l'uso sportivo, con relativo servizio di distribuzione mediante spandisabbia a nastro e passaggio di keystone;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti, resa dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del

D. Lgs. 36/2023;

- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, debitamente sottoscritta;

Valutato l'importo offerto dalla ditta GALARDINI SPORT, protocollo n. 131365/2025, pari a € 4.999,00 + IVA al 22% pari ad € 1.099,78 per un importo totale di € 6.098,78, adeguato e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che per ragioni di compatibilità tecnica la ditta Galardini, avendo già eseguito il precedente servizio di sabbatura, è in grado di assicurare un adeguato livello di uniformità dell'intervento, coerente con le necessità agronomiche del campo da gioco e con il livello qualitativo richiesto dall'utilizzo sportivo del manto erboso;

Appurato pertanto che le specifiche esigenze tecniche dell'intervento costituiscono ragioni ammissibili per derogare al principio di rotazione;

Dato atto della possibilità di derogare al principio di rotazione, come previsto dall'art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che: *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*, nonché come previsto dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che: *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Valutato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione mediante la sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, laddove non sia stato preventivamente verificato tramite controlli effettuati dall'Amministrazione, sarà controllato annualmente previo sorteggio di un campione secondo le disposizioni, in quanto compatibili, del *“Disciplinare sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sulle asseverazioni effettuate da tecnici abilitati e sulle segnalazioni certificate di inizio attività”* approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 562/2013;

Preso atto che, con comunicato a firma del Presidente ANAC e deliberato nel Consiglio del 18 giugno 2025 è stato dato atto di prorogare *“la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Rilevato che la spesa complessiva di € 6.098,78 trova copertura nel capitolo 6240 “MANUTENZ.

ORD. PATRIMONIO - BNC” del PEG 2025/2027 dell’esercizio corrente (codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.000);

Dato atto:

- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: B8705BCD82;
- che è stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti dell'affidatario con esito positivo;
- che il CPV prevalente è 77310000-6;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 e inoltre, con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Appurato che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto dall’art. 1, comma 2 dell’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 che dispone che *“sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro”*;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D. Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici;

Viste:

- l’ordinanza sindacale n. 279 del 18/07/2024 con la quale il Sindaco ha individuato nella persona del sottoscritto, il soggetto cui affidare, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore “Società Partecipate, Sport ed Impianti Sportivi” a far data dal 01/09/2024 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 623 del 29/01/2025 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione, con la quale è stata conferita al Dott. Leonardo Zuccaro la titolarità dell’incarico di Elevata Qualificazione (EQ) “Ufficio Sport e Impianti Sportivi” con decorrenza dal 01/02/2025 per la durata di 3 anni, dunque fino al 31/01/2028;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 850 del 05/02/2025 di riparto competenze e assegnazione agli Uffici del personale e delega

funzioni ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione;

- l'ordinanza n. 8 del 16/01/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale;
- l'ordinanza n. 23 del 01/02/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l'ordinanza n. 317 del 05/08/2024, con la quale è stata confermata la nomina del Segretario Generale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Dato atto che il Dott. Leonardo Zuccaro, titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi, è responsabile, ai sensi della L. 241/1990, salvo differente specificazione, dei procedimenti connessi alle competenze dell'Ufficio medesimo, con potere di firma, ad eccezione degli atti aventi significativa rilevanza esterna a contenuto altamente discrezionale, in modo da non ledere le prerogative dirigenziali sancite dalla Legge, come stabilito con la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 850 del 05/02/2025 di riparto competenze e assegnazione agli Uffici del personale e delega funzioni ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione;

Dato inoltre atto del rispetto della normativa anticorruzione e delle misure anticorruzione previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nonché di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste, con particolare riferimento al codice di comportamento, e che non sussistono, in capo al sottoscritto, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e siano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che si intende integralmente richiamata;
2. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, alla ditta GALARDINI SPORT, con sede legale in Via Toscana - 51100 Pistoia (PT), P. IVA 01147460479, del servizio di sabbiatura per il campo da calcio dello stadio comunale "A. Picchi", per una spesa complessiva pari a € 4.999,00 + IVA al 22% pari ad € 1.099,78 per un importo totale di € 6.098,78, CIG B8705BCD82;
3. Di impegnare la somma di € 6.098,78 al PEG 2025/2027, annualità 2025, al capitolo V 6240 "MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO – BNC", Piano finanziario 1.03.02.09.012;
4. Di dare atto che le attività saranno svolte nel limite massimo della spesa prevista e sopra richiamata;
5. Di dare atto che la liquidazione avverrà previa emissione di regolare fattura, la quale sarà in ogni caso subordinata all'avvenuta erogazione del servizio;
6. Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione mediante la sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, laddove non sia stato preventivamente verificato tramite controlli effettuati dall'Amministrazione, sarà controllato annualmente previo sorteggio di un campione secondo le disposizioni, in quanto compatibili, del "Disciplinare sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sulle asseverazioni effettuate da tecnici abilitati e sulle segnalazioni certificate di inizio attività" approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 562/2013;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

8. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati, comunicando al fornitore gli estremi dell'impegno attestante la copertura finanziaria (ex art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) con avvertenza allo stesso di indicare i predetti estremi (numero, data determinazione e Settore competente oltre al CIG) sulla fattura, pena rifiuto del documento (ex art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000), unitamente al codice per la fatturazione elettronica.

Contro il presente atto, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana entro 30 giorni a partire dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento sull'albo pretorio online del Comune di Livorno.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo online del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 4 del "Disciplinare per la gestione dell'Albo pretorio online" approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

ENRICO MONTAGNANI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): f3ea687c0f5fbb07eb7dd27109621582423079a0524fdd6148a58a6a5c9aa380

Firme digitali presenti nel documento originale

ENRICO MONTAGNANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.7771/2025

Data: 01/10/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B D. LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO TOPDRESSING MANTO ERBOSO - CONVERSIONE MACROTERMA/MICROTERMA - STADIO COMUNALE "ARMANDO PICCHI" CIG B8705BCD82 CPV 77310000-6



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=be920258247d3ee0_p7m&auth=1

ID: be920258247d3ee0